



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04538 DEL DEP. BORRELLI (res. n. 442 del 07 marzo 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante, traendo spunto dai contenuti della testata on line '*www.lostrillodellapenisola.com*,' che a suo dire *“viene utilizzata non per svolgere informazione, ma per veicolare contenuti gravemente diffamatori e campagne stampa mirate a screditare, delegittimare e intimidire professionisti, attivisti, imprenditori ed amministratori del territorio”*, solleva specifici quesiti in ordine a iniziative di carattere normativo finalizzate ad *“assicurare una più effettiva ottemperanza di <<testate>> quali quella di cui in premessa a tutte le disposizioni previste dalla legge n.47 del 1948.”*

Preliminarmente si rappresenta che il Governo sostiene con convinzione tutte le iniziative - nazionali, europee e internazionali – volte al rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dei mezzi di informazione nonché della professione giornalistica, a garanzia del pluralismo informativo e dei principi di libertà di espressione e di informazione sanciti dall'articolo 21 della nostra Costituzione.

Con riferimento specifico ai quotidiani on line, la prima regolamentazione si rinviene nella legge 7 marzo 2001, n.62, recante *“Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.”* che ha esteso il concetto di prodotto editoriale ai prodotti realizzati su supporto informatico ed ha previsto l'applicazione degli artt.2 e 5, della legge n.47 del 1948, anche ai giornali e

periodici c.d. telematici, circa gli obblighi, rispettivamente, di contenere talune indicazioni obbligatorie e di registrazione presso la cancelleria del tribunale.

Tuttavia, a tale disciplina non è seguita una completa assimilazione dell'editoria elettronica ai prodotti cartacei, ferma restando ovviamente l'applicazione della disciplina civilistica e penalistica per il reato di diffamazione o per la pubblicazione di contenuti che si ritengono offensivi o lesivi della altrui reputazione.

Al fine, quindi, di colmare eventuali vuoti legislativi e di tutela nel campo dell'attività giornalistica espletata su piattaforme web, è all'esame del Parlamento il disegno di legge A. S. n. 466, recante modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato, approvato dalla Commissione giustizia del Senato, il cui *iter* non è giunto a conclusione.

In particolare, la modifica legislativa prevede, a monte, l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 47 del 1948 ai quotidiani *on line*.

In un'ottica deflattiva dello specifico carico processuale, si propone la modifica della disciplina del diritto di rettifica di cui all'art. 8 della legge n. 47 del 1948, in modo da favorire l'immediata riparazione dell'offesa eventualmente subita dal soggetto diffamato, al fine di consentire alla parte lesa l'effettiva tutela dell'onore e della dignità. In quest'ottica viene, altresì, prevista l'introduzione di più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento.

Inoltre, in linea con la intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, avvenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 150 del 2021, si propone la riformulazione del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. Questa opzione normativa ottempera alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per la quale l'irrogazione della pena detentiva per i delitti di diffamazione

con il mezzo della stampa è da ritenersi contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di informazione.

In ambito penale, si opera anche una riscrittura della disciplina del segreto professionale di cui all'articolo 200 c.p.p., estendendola anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, riguardo ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno ricevuto notizie a carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione (cd. fonte), tranne che nei procedimenti concernenti fatti coperti dal segreto di Stato, ciò all'evidente fine di eliminare un possibile ostacolo all'accertamento della verità nei procedimenti aventi ad oggetto gravi reati potenzialmente idonei ad arrecare danno agli interessi del nostro Stato.

Da ultimo nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea del 2025, il Governo ha elaborato un testo in base al quale verrà delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, cd. *Strategic Lawsuit Against Public Participation -SLAPP*.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)